



Comune di Villaverla

Provincia di Vicenza
Gemellato con il Comune di Tuglie (Le)



Class. 6.7
Fasc. N.3.16/2019

ORDINANZA N. 59 / 2019

Oggetto: ORDINANZA DI ISTITUZIONE TEMPORANEA DI SENSO UNICO ALTERNATO PER LA POSA DI CAVIDOTTI IN VIA BASSI IN FUNZIONE DELLA REALIZZAZIONE DELLA PORZIONE DI GALLERIA ARTIFICIALE DELLA SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

PREMESSO che:

- il territorio comunale di Villaverla è interessato dai lavori di realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta da parte del Consorzio Stabile S.I.S. con sede legale in Torino, via Invorio n. 2;
- la strada comunale di via Bassi interferisce con il tracciato della Superstrada Pedemontana Veneta;
- in corrispondenza dell'intersezione tra via Bassi e la costruenda Superstrada, è stata realizzata una deviazione provvisoria, per consentire l'esecuzione degli scavi e la realizzazione della galleria artificiale per permettere l'avanzamento del cantiere da parte del Consorzio Stabile S.I.S.;

RICHIAMATA l'ordinanza n. 3/2018 del 25/01/2018 per la "realizzazione della deviazione provvisoria della strada comunale via Bassi per la realizzazione della porzione di galleria artificiale della superstrada pedemontana veneta";

VISTA la richiesta pervenuta in data 26 settembre 2019 al ns. prot. 0011341/2019 da parte della società Pagano & Ascolillo S.p.A di Roma, via Bertarelli n. 143, ditta incaricata dal Consorzio Stabile S.I.S., volta ad ottenere una ordinanza per l'istituzione provvisoria di un senso unico alternato in via Bassi per la posa di cavidotti in corrispondenza dell'intersezione con la costruenda Superstrada;

PRESO ATTO che l'intervento in argomento ricade all'interno dell'area di cantiere della costruenda Superstrada Pedemontana Veneta;

PRESO ATTO altresì della necessità di istituire un senso unico alternato nel tratto di via Bassi interessato dai lavori, dal 02/10/2019 al 10/10/2019, precisando che la durata delle lavorazioni sarà di massimo due giorni nell'arco temporale indicato, nel punto di intersezione con il cantiere sopra menzionato, al fine di consentire la posa di cavidotti per l'alimentazione elettrica;

PRESO ATTO quindi che non vi sono situazioni di interclusione né motivi ostativi alla istituzione della limitazione al transito in argomento;

CONSIDERATO che la società realizzatrice provvederà a predisporre la segnaletica orizzontale e verticale di individuazione delle modifiche viarie introdotte;

RITENUTO opportuno, al fine di assicurare un regolare svolgimento dei lavori sul tratto di via interessato nonché l'incolumità dei cittadini e degli utenti della strada, consentire la modifica della circolazione mediante l'istituzione temporanea di un senso unico alternato;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Responsabile di Settore Tecnico;

VISTO il nuovo codice stradale, D. Lgs. 30/04/92 n° 285 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 2 in data 21/05/2019 con il quale viene conferito l'incarico di Responsabile del Settore Tecnico all'Ing. Giuliano Cunico;

VISTO il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con DPR 16 aprile 2013 n. 62, nonché, il "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Villaverla" approvato con deliberazione G.C. n. 118 del 24.12.2013;

ACCERTATO che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione da parte dei soggetti che hanno curato l'istruttoria e la adozione del presente atto in riferimento alle disposizioni di cui l'art. 7 del DPR 16 aprile 2013 n. 62 e all'art. 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Villaverla";

DATO ATTO della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

VISTI gli atti d'ufficio;

ORDINA

L'ISTITUZIONE TEMPORANEA DI SENSO UNICO ALTERNATO SU UN TRATTO DI VIA BASSI, in corrispondenza della costruenda rotatoria sovrastante la galleria di intersezione con il tracciato della Superstrada Pedemontana Veneta a pedaggio, regolamentato da impianto semaforico ovvero da movieri, per la posa di cavidotti dal 2 ottobre 2019 al 10 ottobre 2019, precisando che i lavori avranno una durata massima di due giorni all'interno del periodo indicato;

Alla ditta incaricata dell'esecuzione dei lavori, di mantenere i tratti stradali di competenza secondo le indicazioni dell'Ufficio Tecnico Comunale, e di eseguire i lavori rispettando le seguenti indicazioni:

- dovranno essere posizionati i regolamentari segnali stradali di modifica della viabilità a cura e spese dell'esecutore dell'intervento, nonché la regolare segnaletica di cantiere relativa agli spazi sottratti al regolare transito (art. 21 del N.C.S.) e relativa a situazioni di pericolo;
- l'area di cantiere dovrà essere delimitata secondo normativa e con barriere idonee;
- dovranno essere adottate tutte le misure necessarie per consentire a residenti e frontisti di disporre sempre di percorsi alternativi;
- dovranno essere posizionati i segnali di indicazione di percorsi alternativi per la mobilità lenta;
- dovranno essere effettuati i ripristini ovvero le ricariche di materiale in caso di cedimenti e/o di degrado dei tratti manomessi;

La posa dei segnali di modifica della viabilità, dei relativi segnali di preavviso e quant'altro sarà necessario, anche su eventuale indicazione della Polizia Locale, è a cura e spese della ditta esecutrice dei lavori, ai sensi degli artt. 30-43 del D.P.R. 16.12.1992 n.495.

Sarà obbligo della impresa esecutrice dei lavori effettuare la continua sorveglianza del cantiere per garantire l'esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza anche ai fini della circolazione stradale.

L'amministrazione Comunale è completamente esonerata da eventuali responsabilità civili e/o penali, per qualsiasi fatto o danno derivabile a chicchessia, in dipendenza dei lavori sopra citati.

DISPONE

Di trasmette copia del presente provvedimento a:

- Società Pagano & Ascolillo S.p.A di Roma, via Bertarelli n. 143;
- Consorzio di Polizia Locale Nord Est di Thiene (VI);
- Consorzio Stabile S.I.S. con sede legale in Torino, via Invorio n. 2;
- Servizio di soccorso sanitario;
- Stazione dei Carabinieri di Thiene;

L'Ufficio del Consorzio di Polizia Locale Nordest di Thiene (VI) è incaricato del controllo della presente ordinanza.

I segnali di prescrizione (art. 116 e seguenti del D.P.R. n. 495/92) dovranno riportare, nel retro, gli estremi dell'Ordinanza di apposizione (art. 77, ultimo comma DPR n. 495/92);

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i., sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune del presente provvedimento, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. del 16/12/92 n. 495 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento è l'Ing. Cunico Giuliano, Ufficio Tecnico del Comune di Villaverla.

Villaverla, 27/09/2019

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
CUNICO GIULIANO**

(Documento firmato digitalmente)